

Trieste, 15 aprile 2024

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

**Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE
CREDITI DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 E R&S
BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI**

L'art. 6 del Decreto Legge n. 39/2024 ha introdotto l'obbligo di presentare, in via telematica, **specifiche comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)** ai fini della fruizione:

- del credito d'imposta per **Investimenti 4.0**;
- dei crediti d'imposta per **Ricerca e Sviluppo**.

Viene stabilito che, con un successivo **Decreto Ministeriale**, saranno definite le **modalità e i termini di invio delle comunicazioni**.

Ai fini dell'utilizzo dei citati crediti di imposta:

- **per gli investimenti dal 30.3.2024**, occorre presentare una comunicazione preventiva (con indicazione dell'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione) e una comunicazione al completamento degli investimenti;
- **per gli investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 29.3.2024**, occorre presentare soltanto la comunicazione di completamento degli investimenti.

Soltanto ai fini del credito d'imposta per investimenti 4.0, per gli **investimenti 2023**, l'utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.

Nella serata di venerdì 12.4.2024, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la **Risoluzione n. 19/E/2024**, nella quale, è stabilito che, **nelle more dell'adozione del Decreto attuativo del MIMIT**, è **sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24** per i codici tributo:

- 1) - **"6936"** denominato *"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'A' alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020"*;
- **"6937"** denominato *"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'B' alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020"*;
quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" "2023" o "2024".
- 2) - **"6938"** denominato *"Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019"*;
- **"6939"** denominato *"Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020"*;
- **"6940"** denominato *"Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020"*;
quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" "2024".

Il blocco delle compensazioni riguarderebbe, quindi, **anche i crediti per investimenti realizzati nel 2022 o in anni precedenti, ma interconnessi nel 2023**; ciò in quanto gli stessi sono indicati nel modello F24 con lo stesso codice tributo (“6936” e “6937”) e con lo stesso “anno di riferimento” (“2023”) dei crediti relativi agli investimenti realizzati ed interconnessi nel 2023 (cfr. Risoluzione n. 3/E/2021 e FAQ 13.9.2022).

In assenza della modulistica della specifica comunicazione al MIMIT, di fatto, salvo ripensamenti dell'ultimo istante, per la scadenza degli adempimenti periodici di versamento di domani, 16.4.2023, di fatto, il blocco delle compensazioni dei suddetti crediti è operativo.

Per quanto precede, nell'ambito degli incarichi di presentazione dei Modelli F24, lo Studio non potrà prevedere l'utilizzo dei crediti di imposta destinatari del blocco.

Cordiali saluti.
Boscolo & Partners